

# COMUNE DI CAORLE (VE)

## IL REVISORE DEL CONTO

RICHIAMATA la delibera Giuntale n. 261 del 9 novembre 2010 con la quale è stata determinata la composizione della delegazione trattante di parte pubblica nelle procedure di stipulazione o rinnovo del contratto collettivo di lavoro decentrato integrativo.

PRESO ATTO che in data 17 dicembre 2012 tra la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale è stata sottoscritta un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2013 -2015 per il personale non dirigente;

PRESO ATTO altresì che detta ipotesi contrattuale mira a regolamentare le disposizioni generali del contratto integrativo, le disposizioni applicabili a particolari tipi di lavoro e a disciplinare il trattamento economico del personale da un punto di vista prettamente giuridico, mentre rinvia agli accordi annuali le modalità di utilizzo delle risorse che verranno destinate al fondo;

DATO ATTO che:

- l'art. 40 bis del D. Lgs 30/3/2001, n. 165, attribuisce al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- l'art. 40 del già citato D. Lgs 30/3/2001, n. 165, prescrive che le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- con Circolare n. 25 del 19/7/2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale sono stati diffusi gli schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico – finanziaria ai contratti integrativi previsti dall'art. 40 del D. Lgs 30/3/2001, n. 165;

VISTE la relazione tecnico – finanziaria e la relazione illustrativa predisposte dal Responsabile di Servizio sulla base degli schemi di cui alla Circolare n. 25/2012 del MEF;

ACCERTATO che:

- qui non è possibile fornire un giudizio circa la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio in quanto l'ipotesi contrattuale contempla meramente la parte giuridica-normativa del contratto;

### ATTESTA

1. la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
2. che la preintesa riguarda le materie previste dai Contratti Collettivi e la normativa in essa contenuta.

Pramaggiore, 11 gennaio 2013.

Il Revisore  
*Dott.ssa Gobat Vania*